



COMUNE DI LUZZI

(Provincia Di Cosenza)
SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Prot. n. 12605

del 23/10/2019

AVVISO PUBBLICO

FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

(di cui all'art.11 del Decreto Legge 28.04.2009 n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77)

INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI

IL SINDACO

in attuazione dell'articolo 14, comma 3, dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 532/2018 (nel seguito: Ordinanza) nonché delle delibere di Giunta Regionale n°393 del 13/10/2016 e n° 67 del 19/03/2019 come rettificata con D.G.R. n. 89 del 05/03/2019, e del relativo Avviso di manifestazione di interesse emanato dal Dipartimento 6 "Infrastrutture, LL. PP., Mobilità", Settore 5 "Lavori Pubblici", approvato con Decreto n. 10204 del 20/08/2019.

RENDE NOTO

a tutti i cittadini, che è possibile presentare richiesta di incentivo per interventi strutturali di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati. Le risorse disponibili ammontano a complessivi € **6.302.743,07**.

SOGGETTI AMMESSI

Ai sensi dell'art.2 dell'Ordinanza i contributi possono essere erogati, nei limiti delle risorse disponibili, solo per interventi su edifici in possesso, alla **data di pubblicazione dell'Ordinanza (23/07/2018) e con continuità alla data di presentazione della documentazione**, dei seguenti requisiti:

- oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a **residenza stabile e continuativa di nuclei familiari**, oppure all'**esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva** (per esempio sono esclusi gli immobili vuoti o non utilizzati stabilmente per oltre i due terzi dei millesimi di proprietà);
- non essere oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso, ovvero che usufruiscano di contributi a carico di risorse pubbliche per le medesime finalità;
- non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 51 del D.P.R. n° 380/01 - edifici abusivi in zone alluvionali e edifici abusivi in zona sismica senza intervenuta sanatoria - (comma 4);
- non ricadono nel regime degli "aiuti di Stato" (per le attività produttive) - a tal fine la domanda di contributo deve essere corredata dalla dichiarazione di cui all'allegato C dell'Avviso di manifestazione di interesse.

I suddetti requisiti sono tutti ugualmente necessari, quindi la mancanza anche di uno di essi, determina l'inammissibilità al contributo.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1 dell'Ordinanza sono esclusi dal contributo:

- a) gli edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4;
- b) gli edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- c) gli edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili al contributo, nei limiti e alle condizioni specificate dall'Ordinanza, i seguenti interventi:

- *interventi di miglioramento sismico* - per i quali le vigenti norme tecniche prevedono una valutazione della sicurezza pre e post intervento;
- *interventi di demolizione e ricostruzione.*

In caso di **miglioramento sismico** - per il quale le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento - il progettista deve dimostrare il raggiungimento di una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60% e comunque un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

Gli interventi di **demolizione e ricostruzione**, ai sensi dell'art. 13 comma 3 dell'Ordinanza, devono restituire edifici conformi alle norme tecniche vigenti e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

La demolizione e ricostruzione in sito non è ammessa per gli edifici ricadenti in aree già classificate R4.

In ogni caso, la progettazione ed esecuzione degli interventi deve essere effettuata con intervento unitario sull'edificio, inteso come unità strutturale minima di intervento (U.M.I.), la cui definizione è riportata all'allegato 6 delle Ordinanze: *“Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso”.*

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

La misura massima del contributo per il singolo edificio, entro il limite delle risorse disponibili, è quella stabilita dall'articolo 12 dell'Ordinanza, secondo la seguente tabella:

INTERVENTO	CONTRIBUTO
Miglioramento sismico	euro 150 per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.
Demolizione e ricostruzione	euro 200 per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità abitative e euro 20.000 moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.

Il contributo è destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali, descritte come opere “A” nell'Avviso di Manifestazione di interesse.

Eventuali altri interventi strutturali eccedenti la soglia massima del contributo, nonché opere di finitura ed impiantistiche, spese tecniche professionali, interventi che a qualsiasi titolo si intendessero realizzare sulla unità strutturale minima di

intervento per finiture, miglioramento distributivo e impiantistico, rientrano tra le opere “E” dell’Avviso di Manifestazione di interesse e sono a carico del proprietario.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La richiesta di contributo, redatta obbligatoriamente - a pena di esclusione - secondo lo **schema di domanda** contenuto nell'**allegato B** dell’Avviso di Manifestazione di interesse, disponibile sul sito l’Albo on line del comune di Luzzi nella sezione “Avviso Pubblico” e sulla home page del sito comunale, dovrà pervenire, entro le ore 13:00 del giorno 23/12/2019 alla Pec: **protocollogenerale@comunediluzzi.legalmail.it**.

Non saranno ammesse richieste formulate in maniera diversa.

Le richieste sono ammesse a contributo da parte della Regione Calabria fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Non saranno ritenute valide le richieste di contributo pervenute prima della pubblicazione del presente Avviso.

La **domanda deve essere presentata a firma del proprietario dell’unità minima di intervento**. Inoltre:

- a) nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio;
- b) nel caso di comunioni, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta da un rappresentante designato, all'unanimità, dai proprietari con apposita scrittura privata o procura.

ADEMPIMENTI

Le richieste di contributo saranno registrate dal Comune e trasmesse per via informatica alla Regione Calabria, che provvederà ad inserirle in apposita graduatoria di priorità. Il Responsabile del Procedimento comunale curerà l'istruttoria delle domande di contributo presentate dai privati ed il caricamento dei dati nell'apposito software reso disponibile dal Dipartimento della Protezione Civile; dovrà quindi trasmettere alla Regione Calabria, **entro e non oltre 45 giorni** dalla scadenza della presentazione delle domande, il database generato dal software.

I Comuni che non trasmetteranno i file con le modalità e nei termini sopra indicati **saranno esclusi** dalla concessione di contributi, ricadendo in tal caso la responsabilità per eventuali contenziosi per la mancata concessione di contributi a privati che ne dovesse derivare esclusivamente sulla Amministrazione Comunale inadempiente.

La verifica dei requisiti dichiarati in fase di istanza è a cura dei Comuni, responsabili dell’attività istruttoria. Analogamente per i controlli in fase di realizzazione dei lavori. Nella fase di informatizzazione delle istanze il Responsabile del procedimento comunale effettuerà uno screening preliminare tenendo conto delle check-list predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile - allegato “D” all’Avviso di Manifestazione di interesse.

La Regione Calabria provvederà a formulare, e pubblicare sul proprio sito web istituzionale, la **graduatoria provvisoria** delle istanze pervenute a livello regionale.

Nella formazione delle graduatorie, in base agli elenchi forniti dai Comuni, la Regione Calabria seguirà i criteri di priorità previsti dall’Allegato 3 dell’Ordinanza, che tengono conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell’edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti ad un anno dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito web istituzionale della Regione Calabria avrà valore di notifica per i soggetti destinatari del contributo.

I soggetti privati inseriti in graduatoria che ritengono che il punteggio attribuito, sulla base dei criteri espressamente indicati nell'Ordinanza, sia errato potranno produrre alle competenti Amministrazioni Comunali motivata istanza di revisione. I responsabili del procedimento comunali, dopo aver valutato le eventuali istanze di revisione del punteggio e averle considerate meritevoli di accoglimento, le trasmettono alla Regione Calabria.

Si specifica che le richieste di revisione del punteggio possono essere accolte solo dovute ad errori, da parte degli uffici comunali preposti, nel caricamento dei dati dichiarati nelle domande nel software di gestione messo a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile oltre che a evidenti errori di calcolo del punteggio stesso (secondo quanto stabilito dall'Ordinanza), fermo restando che i dati dichiarati dai partecipanti in sede di domanda di contributo non possono essere rettificati. Pertanto tutte le osservazioni che chiedono una modifica e/o una integrazione e/o specificazione dei dati precedentemente dichiarati nella domanda di contributo non possono essere accolte.

Le richieste di rettifica, dovranno pervenire alla Regione Calabria - Dipartimento LL.PP. - Settore 5 – Lavori Pubblici tramite PEC all'indirizzo edilizia@pec.regione.calabria.it esclusivamente per il tramite del Responsabile del procedimento comunale **entro e non oltre 30 gg** naturali e consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito web istituzionale della Regione Calabria, trascorsi i quali si procederà all'esame delle richieste eventualmente pervenute ed alla redazione della graduatoria definitiva. Non saranno prese in considerazione richieste di rettifica pervenute in forma diversa oppure oltre il termine sopra indicato.

La pubblicazione delle graduatorie sul sito web istituzionale della Regione Calabria avrà valore di notifica per i soggetti destinatari del contributo e sarà considerata, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90, quale comunicazione di avvio del procedimento (i Comuni saranno contestualmente informati dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorie, così da poterne dare tempestivamente notizia ai potenziali beneficiari del contributo).

La Regione Calabria si riserva, comunque, di non procedere all'approvazione delle graduatorie o, comunque, in generale al perfezionamento delle procedure in presenza di eventuali vincoli derivanti dalle vigenti norme in materia di contabilità pubblica.

TEMPISTICHE, LIQUIDAZIONE DEI FONDI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

I soggetti collocati utilmente in graduatoria definitiva dovranno attenersi alle indicazioni procedurali che saranno rese note dalla Regione Calabria contestualmente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Il Responsabile del Procedimento Comunale, per conto dei suddetti soggetti, dovrà trasmettere alla Regione Calabria - Dipartimento N. 6 "Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità" – Settore 5 "Lavori Pubblici", a pena di esclusione, **entro 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva**, la documentazione e gli atti di cui alle medesime indicazioni procedurali, secondo le modalità ivi specificate.

Il Comune è tenuto ad acquisire previamente dagli istanti privati apposite autocertificazioni riguardanti l'applicazione del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13/98/2010 n. 136").

I lavori dovranno **iniziare, inderogabilmente, entro 30 giorni** dalla comunicazione all'interessato dell'approvazione definitiva del contributo da parte della Regione Calabria e dovranno essere completati:

- **entro 360 giorni** (nel caso di miglioramento sismico)
- **entro 450 giorni** (nel caso di demolizione e ricostruzione).

Il Comune notificherà alla Regione Calabria i nominativi degli eventuali soggetti inadempienti, in modo che si possa procedere all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

La Regione Calabria eroga ai beneficiari i contributi concessi, secondo le seguenti modalità (Allegato 6 Ordinanza) e specificatamente:

- una prima rata, pari al 30% del contributo concesso, è erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali ammesse a contributo;

- una seconda rata, pari al 40% del contributo concesso, è erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali ammesse a contributo;
- la rata del 30% finale viene erogata a saldo al completamento dei lavori strutturali ammessi a contributo, a presentazione del certificato di regolare esecuzione e di collaudo, ove previsto.

L'avanzamento dei lavori è documentato al Comune attraverso presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori comprensiva della documentazione fotografica degli interventi effettuati. I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezzi regionali. In caso di superamento dei termini di conclusione, la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo. Il completamento dei lavori è certificato dal direttore dei lavori e comunicato al Comune ed alla Regione Calabria al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni del contributo.

Una volta entrati in graduatoria con una tipologia di intervento questa non può essere assolutamente cambiata in senso di diminuzione di sicurezza (es. da demolizione e ricostruzione a miglioramento), ma è possibile in aumento di sicurezza (es. da miglioramento a demolizione e ricostruzione) con i maggiori oneri derivanti a carico del proprietario. Nel caso di diminuzione di sicurezza la Regione Calabria procede alla revoca del contributo, con recupero delle somme eventuale erogate maggiorate degli interessi legali, ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria.

Ferme restando le risorse assegnate, possono essere ammesse eventuali varianti qualitative e quantitative, che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori. Gli eventuali maggiori costi delle varianti risultano completamente a carico del beneficiario. Le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Sismico Regionale e dal Comune.

La Regione Calabria, tramite gli uffici preposti, potrà disporre dei controlli a campione sul posto sulle istanze prodotte dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, con la possibilità di revocare i contributi concessi qualora non vi sia corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto emerso dal controllo, con successiva denuncia alle autorità competenti, previa richiesta di rimborso di eventuali somme già erogate. L'ufficio tecnico comunale potrà effettuare anche delle verifiche in situ per controllare lo stato di esecuzione dei lavori.

Per tutto quanto non indicato e precisato nel presente bando, si rinvia a quanto contenuto nell'Avviso di Manifestazione di interesse approvato dalla Regione Calabria – Dipartimento 6 – Settore 5 “Lavori Pubblici” con decreto n.10204 del 20/08/2019 (in BURC n. 99 del 10/09/2019).

Il presente avviso è pubblicato nell'Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale del Comune.


Il Responsabile del procedimento

ING. RAFFAELE COSENZA



IL SINDACO

GEOM. UMBERTO FEDERICO





- 1) l'edificio è composto dalle unità immobiliari riportate nella seconda colonna del seguente quadro, ospita il numero medio di occupanti giornalmente riportato nella terza colonna⁸ ed ha una superficie lorda per ciascun uso riportata nella quarta colonna:

Tab. 1: Numero unità immobiliari, numero occupanti stabilmente le medesime, superfici lorde

USO	Numero unità immobiliari	Numero occupanti ⁽⁹⁾	Superfici lorde (mq)
Abitativo	□□□□	□□□□	□□□□
Eserc. Arte o professione	□□□□	□□□□	□□□□
Produttivo	□□□□	□□□□	□□□□

- 2) l'edificio per cui si chiede l'incentivo ha le seguenti caratteristiche relative alla tipologia costruttiva ed all'epoca di costruzione¹⁰:

Tipologia Costruttiva

<input type="radio"/>	calcestruzzo armato	<input type="radio"/>	muratura o mista	<input type="radio"/>	acciaio
-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	---------

Anno di realizzazione □□□□

Epoca di realizzazione¹¹

<input type="radio"/> Prima del 1919	<input type="radio"/> Tra il 1920 ed il 1945	<input type="radio"/> Tra il 1946 ed il 1961	<input type="radio"/> Tra il 1962 ed il 1971	<input type="radio"/> Tra il 1972 ed il 1981	<input type="radio"/> Tra il 1982 ed il 1984	<input type="radio"/> Dopo il 1984
--------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------

- 3) la superficie lorda coperta complessiva¹² di edificio soggetta ad interventi è di: □□□□□□□□ mq;
- 4) l'edificio non è oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza, che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;
- 5) l'edificio non ricade in area classificata R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI);
- 6) l'edificio non è ridotto allo stato di rudere o abbandonato e non ricade nella fattispecie di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380¹³;

⁸ Il numero di occupanti, diviso per l'incentivo richiesto, influenza la posizione in graduatoria

⁹ Numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (residenti per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi (allegato 3, punto 3))

¹⁰ Barrare una sola delle possibili scelte annerendo il corrispondente cerchietto

¹¹ Da compilare solo se non è stato compilato l'anno di realizzazione

¹² Per superficie lorda complessiva coperta dell'edificio si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e delle parti comuni dell'edificio e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi

¹³ Art.51 (*Finanziamenti pubblici e sanatoria*): La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria



7) oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari dell'edificio sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva;

8) L'edificio è stato progettato o costruito quando il Comune:

Era classificato sismico

Non era classificato sismico¹⁴

9) L'edificio è prospiciente una via di fuga secondo quanto riportato nei piani di protezione civile del Comune¹⁵:

Sì:
data piano |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

No o il piano non individua le vie di fuga

10) L'edificio è soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero in regime ordinario motivata da gravi deficienze statiche:

Sì: data e protocollo¹⁶
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|/|_|_|_|_|

No

11) Limitatamente alle attività produttive o artigianali, di non ricadere nel regime degli "aiuti di stato"¹⁷;

12) che i lavori per i quali è prodotta la presente istanza di contributo non sono ancora iniziati alla data di presentazione della presente domanda.

Firma del richiedente

Il sottoscritto/a _____,
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta ordinanza.

Firma del richiedente

¹⁴ Il punto 4 dell'Allegato 3 prevede che se l'edificio è stato progettato o costruito quando il Comune in cui è situato non era classificato sismico, il punteggio per la graduatoria viene maggiorato del 20%. La sussistenza del requisito si evince confrontando l'epoca di costruzione con le date di classificazione sismica dei comuni riportate nell'Allegato 7

¹⁵ Il punteggio per gli edifici prospicienti le vie di fuga viene maggiorato del 50%. Se il piano di protezione civile non è stato approvato o lo è stato ma non definisce le vie di fuga, la maggiorazione non si applica, non potendosi stabilire se l'edificio prospetta su dette vie di fuga. Se il piano è stato approvato e definisce le vie di fuga, riportare la data di approvazione. Barrare una sola delle due possibilità annerendo il corrispondente cerchietto

¹⁶ Nel caso di edificio soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero emanata in regime ordinario (quindi non in un contesto emergenziale), non ricadente nelle clausole di esclusione di cui agli articoli 2, 11, 13, occorre riportare gli estremi dell'atto ed allegare la copia cartacea dello stesso

¹⁷ Ai sensi dell'art. 2, comma 5 "Nel caso delle attività produttive ... possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli "aiuti di Stato". A tal fine la domanda di contributo ... è corredata da idonea dichiarazione."



Per quanto sopra dichiarato l'importo massimo dell'incentivo è di¹⁸

miglioramento	demolizione e ricostruzione
□□□□□□□□,□□□ €	□□□□□□□□,□□□ €

Per quanto sopra dichiarato il punteggio è di¹⁹

miglioramento	demolizione e ricostruzione
□□□□□□	□□□□□□

Il sottoscritto/a _____,
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta ordinanza.

Allega:

- copia del proprio documento di identità in corso di validità;
- nel caso di comunioni, copia conforme della scrittura privata o della procura;
- _____

Firma del richiedente

Data, Timbro e Firma del Responsabile del Procedimento (RUP) del Comune

¹⁸ L'importo si ottiene come il minore fra due prodotti: 1) il prodotto della superficie coperta lorda dell'edificio per il contributo a metro quadrato di: 150 €/m² nel caso di miglioramento sismico, 200 €/m² nel caso di demolizione e ricostruzione; 2) la somma dei prodotti delle unità immobiliari su cui si interviene per il contributo massimo per unità immobiliare. Quest'ultimo, per le u.i ad uso abitativo è pari a 30.000€ per quelle soggette a miglioramento e 40.000€, per quelle soggette a demolizione e ricostruzione; il contributo si dimezza per le u.i. destinate ad esercizio di arte o professione o ad uso produttivo.

¹⁹ Il punteggio viene calcolato con i criteri riportati nell'allegato 3 all'ordinanza.

DICHIARAZIONE “AIUTI DI STATO” (DE MINIMIS)

*Bando per contributi di prevenzione sismica riservato ad attività produttive, industriali o artigianali.
(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

Cognome e nome _____

Nato a _____ (____), il _____

residente in _____ (____), Via/Piazza _____ n. _____,

Codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante
dell'impresa _____

configurabile come ¹

<input type="checkbox"/>	Attività produttiva industriale
<input type="checkbox"/>	Attività produttiva artigianale

con sede legale in _____ (____), Via _____

n. _____ Partita IVA _____, Codice fiscale _____

PEC _____; Telefono _____; Fax _____

Preso atto

che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 ², ha stabilito che:

- *l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada). Stante l'esiguità dell'intervento, la Commissione ritiene, infatti, che questi aiuti non siano di natura tale da pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese nel mercato comune e che, pertanto, essi non rientrano nell'obbligo di notifica di cui all'art. 87 del trattato CE;*

- *gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione;*

- *ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) devono essere presi in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso allo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria;*

- *la regola "de minimis" di cui al presente regolamento 1998/2006 non è applicabile:*

¹ Barrare una sola delle due possibilità annerendo il corrispondente quadratino.

² GUUE L 379/5 del 28.12.2006.

- agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per i quali esiste una disciplina ad hoc (reg. CE 875/2007);
 - agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (reg. CE 1535/2007);
 - agli aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
 - agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - agli aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero;
 - agli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che
 - effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi³;
 - agli aiuti a imprese in difficoltà;
- in caso di superamento della soglia di € 200.000,00, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale;

per tutto quanto sopra esposto

- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
- nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*");

DICHIARA

- che l'impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà⁴
- (*barrare l'ipotesi che ricorre*)
 - che l'impresa rappresentata non ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- oppure
 - che l'impresa rappresentata ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale incompatibile con il mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato;

³ Gli aiuti "*de minimis*" alle imprese attive nel settore del trasporto su strada, per spese diverse dall'acquisto dei veicoli, sono assoggettati alla soglia di € 100.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

⁴ Per "*impresa in difficoltà*" si intende un'impresa che risponde ai requisiti del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02).

- che l'entità del contributo concesso rientra nei limiti della vigente normativa in materia di "de minimis" e, inoltre, di aver ricevuto/beneficiario dei finanziamenti sotto specificati, a titolo di de minimis, nell'arco dei tre ultimi esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti):

DATA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ATTO DI FINANZIAMENTO	IMPORTO
TOTALE			

- che l'importo che si richiede nell'ambito del presente Bando è pari a € _____⁵

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di proseguire con l'assegnazione/liquidazione del contributo.

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la sottoscrizione della presente domanda contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere apposta allegando fotocopia non autenticata di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

_____, ____/____/____
luogo data

Timbro dell'impresa e
Firma del Legale rappresentante

Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell'art.38
del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni.

⁵ La soglia degli aiuti de minimis è di 200.000,00 euro, incluso l'aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di de minimis nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione de minimis è di 100.000,00 Euro.